



# COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 111, PROT. N. 15388, DEL 07/12/2018

**OGGETTO: taglio piante ed arbusti lungo le strade per motivi di sicurezza da parte dei proprietari di fondi e terreni.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- IN DATA 19.11.2018, a seguito di incontro tra l'Assessore alla Sicurezza Alessandro Tomassetti, il Responsabile della Polizia Locale e il Responsabile del Servizio Urbanistica e LLPP, si è ritenuto giusto, legittimo ed opportuno intervenire in merito alla sicurezza dei fronti stradali, iniziando una programmazione di interventi mirati alla sicurezza degli stessi.
- LA CRESCITA della vegetazione con rami, piante, siepi ed arbusti, in genere può permettere che essi arrivino sulle pertinenze stradali delle amministrazioni gestrici ed oltre il ciglio stradale delle vie comunali o provinciali, limitando eventualmente la visibilità e la larghezza della strada;
- LA PRESENZA di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia, viste le abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il nostro Comune, grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame e ramaglie;
- AI BORDI DELLE STRADE risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono fusti e rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica rappresentando un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, grandinate, neve e forte vento;
- RAVVISATA LA NECESSITÀ ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;
- RITENUTO pertanto richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere all'obbligatorio taglio di manutenzione delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà, anche in regime di economia e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

- PRESO ATTO dei recenti e frequenti fenomeni metereologici soprattutto ventosi e piovosi e al fine di ottimizzare l'effetto positivo dell'equa copertura vegetale dei versanti sotto il profilo del contenimento del dissesto idrogeologico e della tutela dell'ambiente;
- RITENUTO QUINDI NECESSARIO garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopraindicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, e che pertanto decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno utile all'esecuzione della presente Ordinanza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti in caso di inottemperanza alla stessa, senza ulteriore avviso ai privati proprietari.
- RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";
- RICHIAMATO l'art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.";
- RICHIAMATO il Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della RL 28 ottobre 2002, n. 39, NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI, artt. 57, 58, 59 e 70 art. 1/2/5 che detta:
  1. La potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia.
  2. La potatura è consentita senza necessità dell'autorizzazione e della comunicazione di cui all'articolo 7 per la rimozione:
    - a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo;
    - b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
    - c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.
  5. Il materiale di risulta degli interventi deve essere trattato in conformità all'articolo 73, comma 2, tranne quello prodotto dagli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, che deve essere smaltito come indicato dalle disposizioni specifiche in materia.

## ORDINA

Fuori e dentro i centri abitati del territorio del Comune di Sacrofano, ai proprietari dei terreni frontisti delle strade Provinciali, Comunali, interpoderali o di confine, asfaltate e non, di eseguire nel termine di 30 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza, il taglio di tutte le piante pericolose, fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate, esistenti lungo i bordi delle strade suddette che dalle proprietà private invadono la carreggiata e/o la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità, alla leggibilità della segnaletica, rappresentando inoltre un pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica.

Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- a. Taglio, Abbattimento, atterramento e asporto di tutte le piante pericolose fortemente inclinate verso la strada, ovvero quelle essenze arboree o arbustive evidentemente malate e/o essiccate o deperienti, instabili o pesanti e poste in equilibrio precario, ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta; potatura e sfalcio delle erbe infestanti.
- b. Al fine di non costituire pericolo i residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio e la sede viaria dovrà essere ripulita dagli stessi;
- c. Il taglio dei vegetali e l'eventuale trascinarsi del legnatico, potrà essere eseguito sia con mezzi manuali che meccanici e dovrà essere eseguito a regola d'arte; su piante o polloni il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse, così come previsto dagli articoli 66/67 del Regolamento Forestale, in modo di avere in primavera il ricaccio di polloni forti sani e ben ancorati al terreno;

## AVVERTE

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti. L'impresa esecutrice o il proprietario del terreno, se trattasi di lavori in economia, dovranno provvedere, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni alla predisposizione dell'adeguata segnaletica dell'area di cantiere alle lavorazioni suddette, effettuando in prossimità del cantiere, previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale tel. 06.9086381, [poliziamunicipale@comunedisacrofano.it](mailto:poliziamunicipale@comunedisacrofano.it), strategica deviazione del traffico, per mezzo di movieri idoneamente riconoscibili, anche tramite l'utilizzo di paratie o transenne.

## AVVERTE ALTRESI'

Che **in caso di inadempienza** entro il termine suddetto, verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e consistenti nell'applicazione della **sanzione da Euro 169,00 ad Euro 679,00**, salvo che il fatto non costituisca maggior reato. Sarà anche inviata all'Autorità Giudiziaria denuncia di reato ai sensi dell'art. 650 del C. P. per inottemperanza alla presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre FF.OO nonché l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della vigilanza e dell'attuazione della presente Ordinanza;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso a:  
Prefettura di Roma UTG  
Servizio di Polizia Locale di Sacrofano  
Servizio Urbanistica  
Stazione Carabinieri di Sacrofano  
Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo  
Città Metropolitana Roma Capitale, Servizio Viabilità  
Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, DT di Bracciano

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione o in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Raniero Villò



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raniero Villò".

Il Sindaco  
Dr.ssa Patrizia Nicolini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr.ssa Nicolini".

